



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 98 del 30/06/2021

OGGETTO: "ALBO DEI COADIUTORI DEI VIGILI PROVINCIALI"- LINEE GUIDA DELL'ATTIVITÀ DEI COADIUTORI DEI VIGILI PROVINCIALI.

L'art. 19, comma 2 della Legge 11/02/1992 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le Regioni, per motivi legati anche alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, possono autorizzare piani di abbattimento.

L'art. 16, comma 1 della Legge Regionale 15/02/1994 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni prevede che siano le Regioni a provvedere al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.

A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 della citata L.R. 8/1994, le operazioni di prelievo ed abbattimento possono essere effettuate anche da operatori espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione della gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.

La Delibera di Giunta Provinciale n. 367 del 25/09/2001 "Istituzione Albo permanente dei Coadiutori che operano con il personale di vigilanza della Provincia ai piani di controllo", perciò, ha istituito l'Albo Provinciale dei Coadiutori della Provincia di Modena prevedendo una precisa caratterizzazione amministrativa degli stessi. In particolare si precisa che in tale Albo si ritrovavano i nominativi delle persone abilitate e disponibili a collaborare con la Polizia Provinciale per i piani di controllo della fauna selvatica, che nel corso degli anni, però, ha subito una naturale evoluzione connessa alla disponibilità individuale nel continuare la collaborazione intrapresa.

Con atto del Presidente n. 116 del 28/09/2020 si è, pertanto, sottoposto a revisione l'Albo permanente dei Coadiutori, approvando un nuovo elenco i cui nominativi di appartenenza sono stati aggiornati fino al 25 settembre 2020.

La D.G.R. 1104/2005, in vigore, stabilisce peraltro le direttive in materia di corsi di preparazione dei coadiutori abilitati al controllo delle specie maggiormente responsabili dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, delegando alle Province l'individuazione del numero dei partecipanti che saranno poi inseriti nell'apposito Albo.

Si rende ora necessario adottare Linee Guida omogenee che possano orientare in modo sistematico l'attività di tutti i Coadiutori della Provincia di Modena, poiché attualmente si trovano inserite in diversi provvedimenti amministrativi, che necessitano di raccordo ed armonizzazione tra di loro. Si tratta di:

- Delibera di Giunta Provinciale n. 112 del 02/04/2013 “Disposizioni integrative dell’albo provinciale del personale abilitato alla gestione faunistica definito “Albo dei Coadiutori dei Vigili Provinciali””;
- Delibera della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013 “Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 308 del 2/8/2011”;
- Delibera della Giunta Provinciale n. 36 del 28/01/2014 “Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013”;
- Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 della Regione Emilia Romagna, approvato con atto deliberativo dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 06/11/2018, che definisce obiettivi, azioni e attività gestionali da intraprendere per ciascuna specie di fauna selvatica, per la quale è stato necessario attivare piani di limitazione numerica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) approvare le nuove “Linee Guida dell’attività dei Coadiutori dei Vigili Provinciali”, per le motivazioni specificate in premessa, ad integrazione dell’Albo del personale abilitato alla gestione faunistica denominato “Albo dei Coadiutori dei Vigili Provinciali” e adottato con proprio atto n. 116 del 28/09/2020;
- 2) che rimangano integralmente in vigore le parti dispositive dell’allegato A) alla Delibera della Giunta Provinciale n. 36 del 28/01/2014 “Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013”, riguardanti il “Piano di controllo del cinghiale”, come integrato dalle disposizioni della DGR n. 430/2020 e succ. mod., e le “Sanzioni”;
- 3) l’abrogazione dell’allegato A) alla Delibera della Giunta Provinciale n. 36 del 28/01/2014 “Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013” nella parte dispositiva riguardante le “DISPOSIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO ALLA FAUNA SELVATICA”, e di cui ai punti titolati:
 - “Premessa”;

- “Procedimento di attivazione dei coadiutori”;
- “Prescrizioni per i Coadiutori autorizzati circa le azioni di controllo delle popolazioni di: Corvidi, Columbidi, Ittiofagi, Storno, Volpe, Nutria e Cinghiale”;
- Modulistica allegata;

4) la sostituzione e/o integrazione delle parti abrogate, di cui al precedente punto 3), dell’Allegato A) alla Delibera della Giunta Provinciale n. 36 del 28/01/2014, come di seguito indicato:

PREMESSA

Oltre alle guardie venatorie dipendenti dell’Amministrazione Provinciale, le guardie forestali e le guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio, sono abilitati al controllo tutti gli operatori espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province, cosiddetti “caodiutori”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e della DGR n. 1104/2005 “Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3 e revoca delle direttive precedenti emanate con deliberazioni n. 878/1995 e n. 1068/1998”, nonché i cacciatori di ungulati con metodi selettivi ed iscritti all’Albo Provinciale, oltre ai proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e di idonea polizza assicurativa in corso di validità (L. 157/92, art. 19, comma 2).

L’Albo dei coadiutori comprende tutti i soggetti abilitati all’effettuazione dei piani di controllo sulle specie di fauna selvatica consentite in Provincia di Modena.

Come previsto dalla DGR n. 1724/2003, possono richiedere gli interventi di controllo le aziende agricole ricadenti nel territorio provinciale ed iscritte all’anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente validata. Le specie o gruppi per le quali è possibile richiedere interventi in controllo, se e come disciplinati dagli organi competenti, sono le seguenti: Volpe, Gazza, Cornacchia Grigia, Ghiandaia, Nutria, Storno, Piccione di città, Tortora dal collare orientale e Cinghiale. Per quanto riguarda eventuali piani di controllo sulle specie Capriolo, Daino e Cervo si procederà con specifici provvedimenti amministrativi previo parere dell’ISPRA.

All’atto dell’iscrizione nell’Albo dei coadiutori della Provincia verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento, la cui validità è subordinata alla stessa iscrizione, ma rimangono comunque validi i tesserini precedentemente rilasciati. Il tesserino dovrà contenere nome e cognome del titolare, data di nascita e una fotografia, oltre all’attestazione di iscrizione all’Albo provinciale.

PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE DEI “COADIUTORI”

Le aziende agricole interessate, in possesso dei requisiti di cui sopra, preferibilmente entro il 28/02 dell’anno solare di riferimento, possono inoltrare direttamente o tramite l’associazione agricola di appartenenza (O.P.A.) la richiesta di prevenzione come da MODELLO 1 (MODELLO PREVENZIONE DF – All. n. 1), la cui scadenza temporale è sotto indicata. Solo gli eventuali aggiornamenti, a causa di variazioni colturali, devono essere richiesti per gli anni a seguire, preferibilmente entro lo stesso termine, presentando il medesimo MODELLO 1.

I titolari e/o conduttori di fondi agricoli, in possesso dei requisiti di cui sopra, preferibilmente entro il 28/02 dell’anno solare di riferimento, possono presentare richiesta di prevenzione e contestuale esecuzione diretta dei piani di controllo (c.d. “autodifesa”) come da MODELLO 2 (MODELLO AGRICOLTORI – RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO DEI COADIUTORI PER PREVENZIONE E/O AUTODIFESA DF – All. n. 2)

Le richieste hanno validità per l’intera durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Fanno eccezione all’iter sopra indicato le domande di prevenzione non programmabili, quali quelle relative ai danni da volpe per la predazione su animali di bassa corte e i danni

imprevisti procurati dal cinghiale e/o dalla nutria, per la quale è in vigore un piano regionale di eradicazione.

Quando la Provincia metterà a disposizione la specifica applicazione informatica, le richieste di cui trattasi potranno essere inoltrate solo in formato elettronico.

La Provincia trasmetterà agli ATC e agli altri Enti di Gestione tutte le richieste di prevenzione ricevute dalle O.P.A. e dalle singole aziende interessate, tramite i MODELLI previsti. La Provincia e/o gli ATC attiveranno i responsabili comunali o intercomunali dei coadiutori poiché questi ultimi avranno il compito di organizzare ed ottimizzare il lavoro di gruppo dei coadiutori stessi, gruppo che agirà in ambito comunale o in altro ambito gestionale intercomunale, tenendo anche conto dell'organizzazione territoriale dell'ATC di competenza.

La nomina dei responsabili comunali o intercomunali dei coadiutori e l'inserimento in apposito elenco, conservato dal Corpo di Polizia Locale della Provincia e dagli ATC, viene fatto dalla Provincia tenendo conto delle proposte formulate dagli ATC e dagli altri enti competenti, ma con facoltà, in qualsiasi momento, di integrare e/o modificare l'elenco, allo scopo di rafforzare l'azione di prevenzione e coordinamento dei coadiutori, ovvero quando ne sia accertata l'inerzia o la negligenza. La proposta di integrazione e/o modificazione sarà comunque condivisa preliminarmente con gli enti competenti ma nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti, sarà responsabilità della Provincia assumere la decisione finale.

I responsabili dei coadiutori potranno essere abilitati, solo in riferimento al personale coordinato e a cura del preposto organo regionale, a consultare il "Servizio di prenotazione di giornate di caccia di selezione e di piani di controllo" della Regione Emilia Romagna, usufruibile solamente tramite il portale web ed i codici di accesso in uso ai singoli interessati.

Il responsabile comunale od intercomunale dei coadiutori è tenuto a rapportarsi in via continuativa con il Corpo di Polizia Locale della Provincia e con l'ATC di competenza.

Tutti gli interventi di controllo, come previsto dalla normativa regionale, avverranno sotto la diretta responsabilità e coordinamento della Polizia Locale della Provincia.

Possano prevedersi interventi di carattere eccezionale su richiesta:

- delle autorità sanitarie competenti in caso di rischi concreti di natura igienico-sanitaria;
- dei Sindaci/Sindache a seguito di adozione di ordinanza motivata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

ALBO DEI COADIUTORI DEI VIGILI PROVINCIALI

Fanno parte dell'Albo dei Coadiutori dei Vigili Provinciali:

- le guardie forestali eventualmente attive per i Piani di Controllo;
- le guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio eventualmente attive per i Piani di Controllo;
- i soggetti abilitati al controllo in possesso del titolo di caadiutore;
- i cacciatori di ungulati con metodi selettivi eventualmente attivi per i Piani di Controllo;
- i proprietari o conduttori dei fondi che richiedono la cosiddetta "autodifesa".

Gli Ambiti territoriali di Caccia (A.T.C.) trasmettano, entro il mese di gennaio di ogni anno, al Corpo di Polizia Locale della Provincia, l'elenco dei Coadiutori ritenuti non attivi, per le opportune verifiche amministrative.

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia, espletate le necessarie verifiche amministrative, comunica agli A.T.C. l'eventuale assetto aggiornato dell'Albo dei Coadiutori dei Vigili provinciali.

Il Coadiutore interessato può comunque richiedere in forma scritta al Corpo di Polizia Locale della Provincia di essere nuovamente inserito nell'Albo dei Coadiutori dei Vigili provinciali.

PRESCRIZIONI PER COLORO CHE FANNO PARTE DELL'“ALBO DEI COADIUTORI DEI VIGILI PROVINCIALI” :

- Gli interventi del personale abilitato alla realizzazione dei piani di controllo devono essere attivati dal responsabile-coordinatore comunale o intercomunale e/o dalla Polizia Locale della Provincia;
- Non saranno consentiti interventi dei Coadiutori senza un preventivo coordinamento dei responsabili-coordinatori comunale o intercomunale degli A.T.C. e/o della Polizia Locale della Provincia;
- Ogni Coadiutore per attivarsi, per porre termine all'intervento e per rendicontare la propria attività giornaliera dovrà obbligatoriamente utilizzare il “Servizio di prenotazione di giornate di caccia di selezione e di piani di controllo” della Regione Emilia Romagna (acronimo S.P.C.C.), usufruibile prioritariamente tramite il portale web ed i codici di accesso in uso ai singoli interessati. Gli A.T.C. si rendono disponibili a collaborare attivamente per fornire il necessario supporto informatico a tutti gli aventi diritto, se richiesto, al fine di giungere ad un eventuale uso esclusivo entro il prossimo anno. Durante l'attività di controllo il Coadiutore dovrà:
 - Svolgere la propria attività nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 57 del T.U.L.P.S. (“Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco... o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”);
 - Avere al seguito un documento di riconoscimento in corso di validità per l'esercizio dell'attività venatoria (licenza, tassa governativa, assicurazione) e copia di attestazione della qualifica di Coadiutore o tesserino;
 - Indossare il gilet che dovrà rispondere, se non già posseduto, a specifici requisiti tecnici, ovvero: a) confezionato con materiale riflettente ad alta visibilità di colore arancione corredato possibilmente da larghe strisce catarifrangenti ad altezza della vita, del petto e della schiena; b) nella parte posteriore la scritta: “PROVINCIA DI MODENA - COADIUTORE – PIANO DI CONTROLLO”. E' naturalmente consentito l'uso della vestizione posseduta, alla data di approvazione del presente atto, dagli interessati, fino a scadenza naturale del capo di abbigliamento;
 - Raggiungere l'altana, l'appostamento a terra o l'appostamento temporaneo con fucile scarico e riposto in custodia;
 - Nella esecuzione di un Piano di Controllo con sparo da altana o appostamento a terra, per tutte le specie che lo contemplano, svolgerlo personalmente o in collaborazione con altro personale che comunque rivesta la qualifica di Coadiutore autorizzato alla specie che è sottoposta a controllo;
 - Utilizzare le armi da caccia e le munizioni indicate in modo specifico nel piano di limitazione numerica;
 - Rispettare ogni altra prescrizione dei vigenti Piani di Controllo, tenendo anche conto delle richieste pervenute dagli agricoltori, per i periodi di tempo ammessi.

MODULISTICA ALLEGATA:

- MODELLO PREVENZIONE DF (MOD. 1);
- MODELLO AGRICOLTORI – RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO DEI COADIUTORI PER PREVENZIONE E/O AUTODIFESA DF (MOD. 2);

- 5) la conferma dell'avvenuta abrogazione parziale, per successione temporale di atti normativi, dell'allegato A) alla Delibera della Giunta Provinciale n. 36 del 28/01/2014 “Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013” nella parte dispositiva riguardante le MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO:
- “Volpe”;

- “Corvidi”;
- “Nutria”;
- “Storno”;
- “Columbidi”;
- “Ittiofagi”;

6) la sostituzione delle parti abrogate, di cui al precedente punto 5), dell’Allegato A) alla Delibera della Giunta Provinciale n. 36 del 28/01/2014 come di seguito indicato:

VOLPE

- Tiro all’aspetto da altana o appostamento a terra

Da gestire con il programma “Servizio di prenotazione di giornate di caccia di selezione e di piani di controllo” (S.P.C.C.).

Nel caso si utilizzi il fucile a canna liscia si potranno impiegare munizioni caricate con pallini di numerazione non inferiore allo 0.

Per quanto riguarda i fucili a canna rigata, le munizioni utilizzabili saranno quelle caricate con proiettili di bassa granatura, che evitino rimbalzi, anche nel caso di angoli di tiro “acuti”.

L’orario entro il quale è consentito esercitare il piano di controllo in tale forma va da un’ ora prima dell’ alba fino alle ore 24,00, ma in tale ultimo caso utilizzando tutti gli strumenti atti a migliorare la visibilità notturna ai fini della sicurezza complessiva dell’attività. L’apertura dell’intervento e la relativa chiusura con il relativo “Servizio di prenotazione di giornate di caccia di selezione e di piani di controllo” dovranno corrispondere temporalmente all’effettiva attività da parte del coadiutore.

- Cattura tramite gabbie-trappola selettive

Prima di azionare la gabbia-trappola il soggetto abilitato al controllo dovrà attivare l’intervento con il relativo “Servizio di prenotazione di giornate di caccia di selezione e di piani di controllo” (S.P.C.C.).

L’intervento con la gabbia-trappola deve essere chiuso ogni domenica sera, rendicontando i capi catturati nell’intera settimana e contestualmente riaperto, se la/le trappole restano in funzione nel medesimo Comune.

Qualora si renda necessario iniziare l’attività di cattura in un giorno diverso dal lunedì sarà possibile aprire l’intervento il giorno prescelto con l’accortezza di fare coincidere in seguito la chiusura alla domenica sera; in tal caso nei giorni in cui l’intervento non risulta essere aperto occorrerà disattivare la trappola. Nel caso la gabbia-trappola sia trasferita in altro Comune, è necessario chiudere l’intervento aperto e aprirne un altro aggiornato: la chiusura avverrà il giorno effettivo di trasferimento della gabbia-trappola dal vecchio sito e l’apertura intervento avverrà il giorno di sistemazione della gabbia-trappola sul nuovo sito con chiusura alla domenica sera.

- Intervento con cani da tana

Per questo tipo d’ intervento si potranno utilizzare esclusivamente armi ad anima liscia con cartucce con pallini di numerazione non inferiore al n. 0.

- Interventi durante la trebbiatura

Per questo tipo d’intervento si potranno utilizzare esclusivamente armi ad anima liscia con cartucce con pallini di numerazione non inferiore al n. 0.

CORVIDI

L’intervento con la gabbia deve essere chiuso ogni domenica sera, rendicontando i capi catturati nell’intera settimana e contestualmente riaperto, se la/le trappole restano in funzione nel medesimo Comune. Qualora si renda necessario iniziare l’attività di cattura in un giorno diverso dal lunedì, sarà possibile aprire l’intervento il giorno prescelto con l’accortezza di fare coincidere in seguito la chiusura alla domenica sera; in tal caso nei giorni in cui l’intervento non risulta essere aperto occorrerà disattivare la trappola. Nel caso la trappola sia trasferita in altro Comune, è necessario chiudere l’intervento aperto e aprirne un altro aggiornato: la chiusura

avverrà il giorno effettivo di trasferimento della gabbia dal vecchio sito e l'apertura intervento avverrà il giorno di sistemazione della gabbia sul nuovo sito con chiusura alla domenica sera. Nel caso di abbattimento dei corvidi mediante attività di sparo, si potranno utilizzare armi ad anima liscia e cartucce con pallini di numerazione non inferiore al n. 6.

NUTRIA

L'intervento con la gabbia deve essere chiuso ogni domenica sera, rendicontando i capi catturati nell'intera settimana e contestualmente riaperto, se la/le trappole restano in funzione nel medesimo Comune. Qualora si renda necessario iniziare l'attività di cattura in un giorno diverso dal lunedì sarà possibile aprire l'intervento il giorno prescelto con l'accortezza di fare coincidere in seguito la chiusura alla domenica sera; in tal caso nei giorni in cui l'intervento non risulta essere aperto occorrerà disattivare la trappola. Nel caso la trappola sia trasferita in altro Comune, è necessario chiudere l'intervento aperto e aprirne un altro aggiornato: la chiusura avverrà il giorno effettivo di trasferimento della gabbia dal vecchio sito e l'apertura intervento avverrà il giorno di sistemazione della gabbia sul nuovo sito con chiusura alla domenica sera.

Salvo quanto previsto e disciplinato, anche come "Metodi sperimentali", dal vigente Piano di Controllo regionale, l'"Abbattimento diretto con arma da fuoco" dovrà essere realizzato mediante arma a canna liscia e cartucce con pallini di numerazione non inferiore al n. 0.

Le operazioni di controllo realizzate in orari notturni dovranno prevedere l'utilizzo di tutti gli strumenti atti a migliorare la visibilità notturna ai fini della sicurezza complessiva dell'attività.

STORNO

Il controllo dello storno sarà effettuato mediante attività di sparo, impiegando armi ad anima liscia e cartucce con pallini di numerazione non inferiore al n. 7.

L'orario consentito per l'attività di controllo è compreso da un' ora prima del sorgere del sole ad un' ora dopo il tramonto, come da calendario venatorio regionale;

- 7) l'abrogazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 112 del 02/04/2013 "Disposizioni integrative dell'albo provinciale del personale abilitato alla gestione faunistica definito "Albo dei Coadiutori dei Vigili Provinciali".

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)